



COMUNE DI ARQUA' POLESINE

N. 11 del Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oooooooooooooooooooooooooooo

Sessione ordinaria – Seduta pubblica - in prima convocazione - del giorno 26 aprile 2023.

OGGETTO: Recepimento Piano Economico Finanziario (PEF) 2023 e approvazione tariffe TARI anno 2023.

L'anno Duemilaventitrè, addì ventisei del mese di aprile alle ore 20.00, nella sala consiliare di Arquà Polesine (Via Roma n. 6) - previ avvisi scritti in data 20.04.2023 e integrazione in data 24.04.2023 inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al sig. Prefetto con note del 20.04.2023 prot n.3202 e del 24.04.2023 prot n. 3278, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Eseguito l'appello risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti
1) TUROLLA CHIARA	X	
2) SERAFIN ENRICO	X	
3) PASQUIN ANDREA		X
4) CARLESSO LUIGI	X	
5) COSTA ROBERTO	X	
6) MAZZETTO ALESSANDRO	X	
7) BELLINATO ROBERTO	X	
8) BRANCALION GIANCARLO	X	
9) SIVIERO FABRIZIO	X	
10) DE GASPARI MATTIA		X
11) MARTARELLO VINCENZO	X	
TOTALE	09	02

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Palumbo dott. Alfredo.

La sig.ra TUROLLA dott.ssa Chiara, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Brancalion Giancarlo, Mazzetto Alessandro e Siviero Fabrizio, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- l'art. 1 comma 738 della Legge 27/12/2019 n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante *"Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)"*;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"*;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti"*



approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Approvazione testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che nel caso del Comune di Arquà Polesine l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è il Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo;

Preso atto che :

- il Consiglio di Bacino, in qualità di Ente Territorialmente Competente ha provveduto ad approvare, con Delibera di Assemblea di Bacino n. 10 del 19/04/2022, le predisposizioni tariffarie 2022-2025 per tutti i Comuni ricadenti nel proprio territorio e ha provveduto successivamente all'invio all'Autorità di tutto il materiale previsto dalla normativa;
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 10/2022 approvava 50 predisposizioni tariffarie (una per ambito tariffario corrispondente a ciascun comune del Bacino), allineate con la pianificazione tecnica prevista al tempo per le annualità 2022-2025;

Richiamata in particolare la nota del Consiglio di Bacino prot. 1279 del 6/10/2022 nella quale veniva illustrata la struttura dell'attività di bollettazione e rapporti con l'utenza stabilita in via definitiva per l'anno 2023, dalla quale si evinceva che in 21 Comuni sarà applicata la tariffa puntuale di natura corrispettiva, di titolarità unica del Gestore Ecoambiente e in 29 Comuni, tra i quali anche il Comune di Arquà Polesine, sarà mantenuto per il 2023 il regime prelievo della TARI tributo, di titolarità del singolo Comune;

Preso atto che per i Comuni che passano a tariffa puntuale di natura corrispettiva è stato deliberato come previsto dal Piano d'Ambito, un unico bacino tariffario, come da Delibera di Assemblea n. 1 del 16/02/2023 che ha approvato un unico Piano Economico Finanziario;

Preso atto che per i Comuni che rimangono a Tari tributo si è reso necessario procedere ad una revisione dei costi intervenendo su tutte le predisposizioni tariffarie 2022-2025 approvate;

Considerato pertanto che si è reso necessario avviare la procedura di istanza di revisione infra-periodo 2023-2025 al fine di addivenire all'approvazione dei PEF 2023-2025 coerenti e conformi allo stato reale del servizio e delle gestioni nel territorio;

Richiamata la delibera dell'Assemblea di Bacino n. 24 del 30/11/2022 di “Avvio del procedimento di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria per gli anni 2023-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo “ con la quale veniva avviato il percorso di revisione straordinaria della predisposizione tariffaria per gli anni 2023-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani di tutti i Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo, come previsto dall'art. 8 c. 5 della delibera ARERA 363/2021;

Vista la delibera del Consiglio di Bacino di Rovigo n. 7 del 18/04/2023 con la quale è stata approvata la revisione straordinaria infra-periodo mediante predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2023-2025 per il Comune di Arquà Polesine; Considerato che l'ammontare dei costi certificati per questo Ente, con la citata delibera, ammontano a complessivi € 397.287,00 al netto del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

Atteso che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 è pari ad € 397.287,00 e che l'ammontare dei costi

imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 171.357,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 225.929,00;

Ritenuto pertanto prendere atto del Piano Economico Finanziario 2023 in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione di ARERA;

Richiamato l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, il quale prevede: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

Dato atto che il recepimento formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 397.287,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Ritenuto determinare le tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del succitato Piano Finanziario;

Visto l'art. 57-bis del DL n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI indicati nel DPR n. 158/1999 sulla base della deroga di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013;

Che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

Fatto presente che le tariffe della tassa rifiuti dovranno essere commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e dovranno essere basate su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999:

1. per le **utenze domestiche** il coefficiente K_a è prestabilito dalla norma in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, il coefficiente K_b è espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, da definire tra un minimo e un massimo. E' stato scelto di applicare un coefficiente K_b medio per tutte le utenze domestiche, non disponendo di informazioni e di dati oggettivi sulla effettiva capacità di produzione dei rifiuti.
2. per le **utenze non domestiche** i coefficienti K_c e K_d , espressi in Kg/mq, tengono conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per il calcolo delle quote fissa e variabile della tariffa. Anche per questi coefficienti viene stabilito un minimo e un massimo in base all'area geografica di appartenenza. E' stato scelto di applicare i coefficienti K_c e K_d nel valore medio per tutte le categorie di utenze non domestiche, ad eccezione per le categorie Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie (16), bar, caffè e pasticcerie (17), Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (20) per le quali si è scelto di portare i coefficienti al minimo. Questa scelta è stata operata per evitare aumenti troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare le suddette categorie di utenze non domestiche, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;

Considerato che per il Comune di Arquà Polesine la ripartizione tra le due macrocategorie di utenze è stabilita nella percentuale del 60% per le utenze domestiche e 40% per le utenze non domestiche, mantenendo lo stesso rapporto applicato negli anni precedenti;

Visto il Regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 10 del 26/04/2023;

Preso atto delle riduzioni tariffarie contenute nel Regolamento per l'applicazione della TARI all'art. 15;

Ricordato che alla tariffa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, con l'aliquota deliberata dalla Provincia (TEFA);
Considerato che, per quanto riguarda i termini di riscossione della TARI, l'art. 23 del Regolamento prevede il pagamento della tassa in numero tre rate scadenti il 16 dei mesi di Luglio, Settembre e Novembre;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Udito l'intervento del Sindaco Turolla dott.ssa Chiara che illustra le tariffe TARI all'esame del Consiglio Comunale evidenziando che per l'anno 2023 il costo complessivo del servizio di smaltimento rifiuti è aumentato di circa € 17.000 rispetto all'anno precedente;

Proceduto alla votazione con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 09 (compreso il Sindaco)

Voti favorevoli n. 07;

Astenuti n. 02 (Martarello e Siviero);

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di recepire la revisione straordinaria infra-periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al periodo 2023-2025 (allegato A), così come approvato dal Consiglio Bacino Rifiuti Rovigo con delibera n. 7 del 18/04/2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3) Di prendere atto che il costo complessivo del servizio gestione rifiuti e delle attività connesse per l'anno 2023, da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI –, è pari a € 397.287,00 così come definito nel Piano Finanziario approvato dal Consiglio di Bacino.
- 4) Di confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, i criteri evidenziati in premessa, già adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti.
- 5) Di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, come riportate in tabella:

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE		
Tipologia	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
Nuclei da 1 componente	0,5456	66,4166
Nuclei da 2 componente	0,6365	132,8333
Nuclei da 3 componente	0,7015	166,0416
Nuclei da 4 componente	0,7534	215,8541
Nuclei da 5 componente	0,8054	265,6666
Nuclei da 6 o più componente	0,8443	307,1770




TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE


UTENZE NON DOMESTICHE				
N°	Categoria	Quota Fissa €/mq/anno	Quota variabile €/mq/anno	Tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,3547	0,4360	0,7907
2	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,6250	0,7733	1,3982
3	Stabilimenti balneari	----	---	---
4	Esposizioni, autosaloni	0,3041	0,3873	0,6913
5	Alberghi con ristorante	1,0135	1,2644	2,2779
6	Alberghi senza ristorante	0,7264	0,9002	1,6266
7	Case di cura e riposo	---	---	---
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,8953	1,1233	2,0186
9	Banche ed istituti di credito	0,4730	0,5950	1,0680
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,8361	1,0413	1,8774
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,0980	1,3618	2,4598
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,7432	0,9233	1,6665
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,8784	1,0926	1,9709
14	Attività industriali con capannoni di produzione-attività produzione beni specifici	----	---	---
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,6926	0,8605	1,5530
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,0878	5,0870	9,1749
17	Bar, caffè, pasticcerie	3,0743	3,8239	6,8983
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,7483	2,1787	3,9270
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,7568	2,1800	3,9367
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	5,1182	6,3758	11,4940
21	Discoteche, night club	1,1318	1,4106	2,5423

6. Di dare atto che l'art. 1 comma 666 della L. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA).
7. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2023.
8. Di dare atto che il versamento TARI per l'anno 2023 è fissato in numero 3 rate, con scadenza il giorno 16 dei mesi DI Luglio, Settembre e Novembre, così come previsto dall'art. 23 del Regolamento comunale che disciplina la TARI.
9. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160 mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze.
10. Di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, con separata votazione con il seguente esito:
 Consiglieri presenti n. 09 (compreso il Sindaco)
 Voti favorevoli n. 07;
 Astenuti n. 02 (Martarello e Siviero)

IL SINDACO
TUROLLA dott.ssa Chiara



IL SEGRETARIO COMUNALE
PALUMBO dott. Alfredo



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000)

N. _____ reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni, su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno - **8 MAG 2023** all'albo pretorio on line, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì **8 MAG 2023**



Il Responsabile Del Servizio Pubblicazioni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. N. 267/2000)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000.

Li _____

IL SEGRETARIO

Ai sensi dell'art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere:

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Turolla dott.ssa Chiara



In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio
Paparella dott.ssa Arcangela

